

Agosto 2026

flash infopaper

Compliance & Risk Management

compliance normativa | anticorruzione

privacy | giurisprudenza

► Compliance normativa

- Modifiche all'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001 (Reati contro la personalità individuale)
- Le cause ostative alla fruizione dei benefici normativi e contributivi: D.M. 22 giugno 2026 (G.U. 8 luglio 2026, n. 156)

► Anticorruzione

- Illuminazione pubblica: mancata vigilanza e omessa applicazione delle penali

► Privacy

- Attività promozionali e gestione dei dati personali: violazioni degli obblighi gravanti sul responsabile del trattamento e carenze nella gestione dei diritti degli interessati
- Gestione degli effetti personali: trattamento illecito di dati personali e violazione degli obblighi di informazione nei confronti dei lavoratori

► Giurisprudenza

- Intercettazioni illegittime per truffa in un contratto pubblico (Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 26/05/2026) 22/06/2026, n. 22905)
- Appalti, il committente risponde penalmente degli obblighi di sicurezza per l'omessa informazione sui rischi (Corte di Cassazione - IV Sez. Penale - sentenza 1° aprile 2026 n. 12329)
- Responsabilità dell'ente e vantaggio patrimoniale temporaneo: la Cassazione conferma i criteri di imputazione ex D.Lgs. 231/2001 (Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 10/04/2026) 26/06/2026, n. 23820)





Modifiche all'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001 (Reati contro la personalità individuale)

In data 1° luglio 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 12 giugno 2026 n. 115 di *“Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.”*, in vigore dal 16 luglio 2026.

L'art. 3 del Decreto (Modifiche al codice penale) modifica l'art. 600, comma 1 (*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*) e l'art. 601, comma 1 (*Tratta di persone*) del codice penale, già fattispecie rilevanti ex art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001, e introduce il nuovo reato di *“Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta”* (art. 601.1 c.p.), come segue:

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 600, primo comma, dopo le parole: «lavorative o sessuali» sono inserite le seguenti: «, ivi compresa la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale» e le parole da: «ovvero all'accattonaggio» fino alle parole: «prelievo di organi» sono sostituite dalle seguenti: «, all'accattonaggio, alla maternità surrogata, al matrimonio forzato, all'adozione illegale o a sottoporsi al prelievo di organi o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento»;
- b) all'articolo 601, al primo comma, la parola: «, sessuali» è sostituita dalle seguenti: «o sessuali, ivi compresa la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale,» e le parole da: «comunque al» fino a: «prelievo di organi» sono sostituite dalle seguenti: «alla maternità surrogata, al matrimonio forzato, all'adozione illegale o a sottoporsi al prelievo di organi o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento.»;
- c) dopo l'articolo 601 è inserito il seguente: «Art. 601.1 (*Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sfrutta le prestazioni di chi sa essere vittima dei reati di cui agli articoli 600 e 601 è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 3.000.»

2. Inoltre, l'articolo 13 del Decreto (Modifiche all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) modifica l'art. 25-quinquies del D.lgs. n. 231/01, come segue:

- a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente «c-bis) per il delitto di cui all'articolo 601.1 la sanzione pecuniaria da cento a seicento quote.»;
- b) al comma 2, dopo le parole «per la durata non inferiore ad un anno» sono inserite le seguenti: «; nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1, lettera c-bis), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a sei mesi.».

Viene quindi esteso il catalogo dei reati 231 ex art. 25-quinquies (*Reati contro la personalità individuale*), anche al neo introdotto art. 601.1 c.p., prevedendosi l'applicabilità della sanzione pecuniaria da cento a seicento quote e delle sanzioni interdittive.

Fonte: D.Lgs. n. 115/2026



Le cause ostative alla fruizione dei benefici normativi e contributivi: D.M. 22 giugno 2026 (G.U. 8 luglio 2026, n. 156)

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 in data 8 luglio 2026, individua le violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che costituiscono causa ostativa al godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dall'ordinamento.

Il provvedimento dà attuazione al novellato art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007), come modificato dall'art. 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. decreto PNRR), norma che subordina il riconoscimento di sgravi fiscali ed esoneri contributivi non solo al possesso regolare del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e al rispetto dei contratti collettivi applicabili, ma anche all'assenza di specifiche violazioni definitivamente accertate in materia di diritto del lavoro e legislazione sociale.

Il citato Decreto si articola in una parte dispositiva, che definisce i criteri e i presupposti di accertamento delle violazioni, e in un Allegato A che sostituisce, aggiornandolo, il precedente approvato con il D.M. 30 gennaio 2015.

Per ciascuna fattispecie, è previsto un periodo di esclusione dei benefici, variabile da un minimo di 3 a un massimo di 24 mesi in ragione della gravità dell'illecito. Le violazioni assumono rilevanza ostativa esclusivamente se accertate con provvedimenti divenuti definitivi, quali sentenze passate in giudicato ovvero ordinanze-ingiunzione non più impugnabili; restano, invece, fuori dal perimetro applicativo le violazioni per cui il procedimento penale si sia estinto a seguito dell'adempimento della prescrizione obbligatoria ovvero mediante oblazione.

Tra le fattispecie tipizzate nell'Allegato A rientrano, in particolare, l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (caporalato) - incluse le forme realizzate tramite piattaforme digitali di logistica e consegna - il c.d. lavoro sommerso e le violazioni connesse alla disciplina della patente a crediti in ambito SSL nel settore delle costruzioni. Segnatamente, l'esclusione dai benefici è prevista per:

- **24 mesi**, nei casi di maggiore gravità: il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.), l'omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica (art. 589, comma 2, c.p.), nonché il c.d. caporalato (art. 603-bis c.p.);
- **18 mesi**, per le lesioni personali colpose gravi o gravissime derivanti dalla violazione delle norme sulla sicurezza (art. 590, comma 3, c.p.);
- **12 mesi**, per le violazioni del D. Lgs. n. 81/2008 individuate direttamente dal decreto, tra cui quelle concernenti la valutazione dei rischi, la nomina delle figure della prevenzione, la gestione dei cantieri temporanei e mobili, i lavori in quota, le attrezzature di lavoro, gli impianti e macchine, la segnaletica di sicurezza, l'esposizione ad agenti fisici e chimici e le misure di protezione collettiva;
- **8 mesi**, per l'occupazione di cittadini extracomunitari privi del prescritto permesso di soggiorno (art. 22, comma 12, D. Lgs. n. 286/1998);
- **6 mesi**, sia per la maxi sanzione per lavoro sommerso (art. 3, D.L. n. 12/2002), sia per le violazioni relative alla patente a crediti (art. 27, comma 11, D. Lgs. n. 81/2008);
- **3 mesi**, per le violazioni degli artt. 7 e 9 del D. Lgs. n. 66/2003 in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro, mesi previsti soltanto quando l'illecito riguarda almeno il 20% della manodopera regolarmente impiegata.

Il decreto introduce, infine, una clausola residuale, che estende l'effetto ostativo a ogni altra violazione penale in materia di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro definitivamente accertata, ampliando così il perimetro delle cause ostative oltre l'elenco tassativo delle fattispecie nominate.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 22/06/2026 (G.U. 08/07/2026, n. 156)



Illuminazione pubblica: mancata vigilanza e omessa applicazione delle penali

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Delibera n. 173/2026, ha concluso un procedimento di vigilanza relativo al servizio di gestione integrata e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione presso un Comune italiano. L'attività istruttoria è stata avviata a seguito di una segnalazione trasmessa all'Autorità da un Consigliere comunale nel mese di ottobre 2025 riguardante le modalità di esecuzione del contratto stipulato nel mese di aprile 2017. Il contratto, avente un valore di 6,9 milioni di euro per una durata di 15 anni, prevedeva la fornitura di energia elettrica, l'ammodernamento tecnologico e la gestione degli impianti tramite sistemi di monitoraggio.

L'Autorità ha rilevato le seguenti violazioni di carattere normativo e operativo:

- carente attuazione degli obblighi contrattuali (es. mancata installazione del sistema informativo gestionale di telecontrollo (SIG), mancanza dei verbali di verifica attestante l'esecuzione delle attività manutentive, etc.);
- mancata o irregolare nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC): la conduzione del contratto è avvenuta senza la nomina di figure di controllo distinte;
- mancata acquisizione del DUVRI: Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali è stato presentato nell'agosto 2025, con un significativo differimento temporale rispetto alla stipula contrattuale del 2017, in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro;
- mancata applicazione delle penali: l'istruttoria ha evidenziato che, sebbene i ritardi accumulati avessero integrato i presupposti per la risoluzione automatica del contratto (superamento della soglia del 10% del canone annuo), l'amministrazione non ha adottato provvedimenti sanzionatori o correttivi.

Nel dettaglio, l'ANAC ha accertato le seguenti violazioni della normativa di riferimento.

In relazione al concessionario, è stata accertata l'inottemperanza agli obblighi assunti con l'offerta tecnica e l'inosservanza della normativa sulla sicurezza. Nello specifico, il DUVRI è stato acquisito con circa otto anni di ritardo rispetto alla stipula; l'Autorità ribadisce che, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, tale documento è essenziale per attestare le misure contro i rischi interferenziali e la sua mancata o tardiva predisposizione comporta le sanzioni amministrative e penali previste dall'art. 55 del medesimo decreto, nonché la nullità del contratto stesso.

In relazione all'amministrazione concedente, sono emersi gravi ritardi nella contestazione delle inadempienze che hanno causato la disapplicazione dei rimedi contrattuali. Sebbene nel 2017 la normativa non imponesse l'obbligo dell'individuazione di un Direttore dell'Esecuzione (DEC) distinto dal RUP, l'Autorità ha osservato che le proprie Linee Guida n. 3 del 2016 ne stabilivano la necessità per prestazioni superiori a 500.000 euro o tecnologicamente complesse.

Alla luce di tali criticità, l'ANAC ha dato mandato di trasmettere la Delibera alle parti per l'adozione di urgenti misure correttive, fissando il termine perentorio di 30 giorni per fornire un riscontro documentato sulle azioni intraprese.

Fonte: Delibera n. 173 del 6 maggio 2026



Attività promozionali e gestione dei dati personali: violazioni degli obblighi gravanti sul responsabile del trattamento e carenze nella gestione dei diritti degli interessati

Con il provvedimento n. 433 dell'11 giugno 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecito il trattamento effettuato da una società attiva nella promozione commerciale per conto di un operatore del settore energetico, accertando violazioni degli artt. 5, 6, 7, 12, da 15 a 22 e 28 del GDPR, nonché dell'art. 130 del Codice Privacy. Oltre ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Autorità ha imposto alla società di adottare misure idonee a garantire che l'eventuale affidamento di attività di trattamento a soggetti terzi avvenga nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento.

Il procedimento trae origine dal reclamo di un interessato che lamentava la ricezione di una telefonata promozionale e del successivo invio di documentazione commerciale nonostante la propria utenza fosse iscritta al Registro Pubblico delle Opposizioni. Alla segnalazione si aggiungeva la contestazione del riscontro ricevuto dalla società a seguito dell'esercizio dei diritti previsti dal GDPR, ritenuto incompleto e non adeguato.

Nel corso dell'istruttoria, la società ha sostenuto che il contatto fosse stato determinato da un errore materiale nella digitazione del numero telefonico da parte di una collaboratrice incaricata di contattare un diverso soggetto interessato alle offerte commerciali. Il Garante non ha tuttavia ritenuto tale ricostruzione sufficientemente supportata dagli elementi raccolti. In particolare, è stato osservato che la società aveva inizialmente negato la riconducibilità sia della chiamata sia della documentazione inviata, per poi modificare la propria versione dei fatti nel corso del procedimento, senza fornire elementi in grado di chiarire in modo convincente l'origine dei dati utilizzati o le modalità con cui era stata realizzata l'attività promozionale.

Un ulteriore profilo approfondito dall'Autorità ha riguardato l'inquadramento dei ruoli privacy tra i soggetti coinvolti. Dalla documentazione acquisita è emerso che, pur essendo stata conferita una nomina a responsabile del trattamento, i rapporti tra le parti erano regolati anche attraverso documentazione non aggiornata e caratterizzata da indicazioni non sempre coerenti. Secondo il Garante, tale situazione ha contribuito a generare una scarsa consapevolezza degli obblighi derivanti dal ruolo ricoperto e ha inciso sulla corretta applicazione delle prescrizioni previste dall'art. 28 GDPR.

L'istruttoria ha inoltre evidenziato che la società si era avvalsa dell'attività di un ulteriore soggetto nello svolgimento delle iniziative promozionali senza la preventiva autorizzazione del titolare del trattamento e senza il rispetto delle condizioni previste dall'art. 28, par. 4, GDPR per il ricorso ai sub-responsabili. Sul punto, il Garante ha ricordato che il responsabile del trattamento è tenuto non solo a rispettare le istruzioni ricevute dal titolare, ma anche a garantire che ogni eventuale soggetto coinvolto nelle attività di trattamento operi nel rispetto delle medesime garanzie e degli stessi obblighi previsti dal Regolamento.

Sono emerse criticità anche con riferimento alla gestione delle richieste formulate dagli interessati. L'Autorità ha rilevato che la società aveva adottato una procedura dedicata alla gestione dei diritti soltanto nel corso del procedimento e che il riscontro fornito al reclamante non risultava adeguato rispetto al contenuto dell'istanza presentata. In particolare, la società si era limitata a negare il coinvolgimento nelle comunicazioni contestate senza svolgere le verifiche necessarie e senza fornire un effettivo supporto all'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 GDPR. Per il Garante, tale comportamento ha reso più difficile per l'interessato ottenere le informazioni e le tutele riconosciute dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. La decisione evidenzia come le attività promozionali svolte attraverso reti commerciali e soggetti terzi richiedano una chiara definizione dei ruoli privacy e un presidio effettivo sui trattamenti effettuati per conto del titolare, in particolare quando i dati personali vengono utilizzati per finalità di marketing.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n. 433 del 11 giugno 2026.



Gestione degli effetti personali: trattamento illecito di dati personali e violazione degli obblighi di informazione nei confronti dei lavoratori

Con il provvedimento n. 462 del 18 giugno 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecito il trattamento effettuato da una società che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente, aveva aperto l'armadietto aziendale a lui assegnato, rimosso il contenuto e successivamente eliminato gli effetti personali rinvenuti. L'Autorità ha accertato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 e 13 del GDPR, nonché dell'art. 157 del Codice Privacy per il mancato riscontro a una richiesta di informazioni formulata nel corso dell'istruttoria, disponendo l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Alla cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente aveva concordato con la società di somministrazione una serie di appuntamenti finalizzati al recupero degli effetti personali custoditi nell'armadietto utilizzato durante l'attività lavorativa. Dopo alcuni rinvii dovuti a esigenze familiari, era stato programmato un accesso presso lo stabilimento per il 31 gennaio 2024. Il giorno prima dell'appuntamento, tuttavia, la società ha proceduto autonomamente all'apertura dell'armadietto, alla verifica del contenuto e alla successiva rimozione degli oggetti presenti. Quando il lavoratore si è presentato in azienda, ha scoperto che l'armadietto era già stato svuotato e che i beni custoditi non erano più disponibili.

Nel difendere il proprio operato, la società ha sostenuto che l'intervento fosse stato determinato dalla necessità di rendere nuovamente disponibile l'armadietto per altri lavoratori e che l'operazione svolta non integrasse un trattamento di dati personali. Tale ricostruzione non è stata condivisa dal Garante, che ha osservato come l'apertura dell'armadietto avesse comportato la verifica del contenuto da parte di più soggetti e fosse stata documentata mediante una registrazione video effettuata per conservare evidenza degli oggetti rinvenuti. Proprio le modalità con cui era stato gestito lo svuotamento hanno portato l'Autorità a ricondurre l'intera operazione nell'ambito del trattamento di dati personali.

Nel provvedimento viene inoltre evidenziato che gli effetti custoditi in uno spazio personale assegnato a un lavoratore possono rivelare informazioni riconducibili alla sua sfera privata. Indumenti, prodotti per l'igiene personale, medicinali o altri oggetti normalmente conservati durante l'attività lavorativa possono infatti consentire di ricavare elementi relativi alle abitudini dell'interessato, alle sue condizioni personali e, in alcuni casi, anche al suo stato di salute. Da questo presupposto discende il rigetto della tesi secondo cui l'armadietto contenesse meri beni materiali privi di rilevanza sotto il profilo della protezione dei dati personali.

Un passaggio centrale dell'istruttoria ha riguardato le modalità con cui la società gestiva l'utilizzo degli armadietti aziendali. È emerso che non esisteva una disciplina interna formalizzata e che le informazioni rivolte ai lavoratori venivano fornite esclusivamente in forma orale. Non risultavano quindi definite le modalità di utilizzo degli armadietti, i tempi di liberazione degli spazi al termine del rapporto di lavoro o le procedure applicabili in caso di mancato ritiro degli effetti personali. Il lavoratore, inoltre, non era stato avvisato dell'intenzione di aprire l'armadietto prima dell'appuntamento concordato né informato successivamente dello svuotamento e della distruzione del contenuto.

La società ha tentato di fondare la liceità dell'operazione sul proprio interesse organizzativo alla gestione degli spazi aziendali. Anche questo argomento è stato respinto dall'Autorità, che ha rilevato l'assenza di una preventiva valutazione di bilanciamento e la presenza di soluzioni meno invasive rispetto all'apertura forzata dell'armadietto. Ha assunto particolare rilievo il fatto che l'intervento sia stato effettuato proprio il giorno precedente alla data concordata con il lavoratore per il recupero dei propri beni. Il provvedimento conferma l'attenzione dell'Autorità verso le modalità con cui vengono gestiti spazi e beni assegnati ai lavoratori, soprattutto nelle fasi successive alla cessazione del rapporto di lavoro. In tale contesto, il trattamento è stato ritenuto privo di un'adeguata base giuridica e non conforme ai principi di liceità, trasparenza e minimizzazione previsti dal GDPR.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n. 462 del 18 giugno 2026.



Intercettazioni illegittime per truffa in un contratto pubblico (Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 26/05/2026) 22/06/2026, n. 22905)

Con la sentenza n. 22905 del 22 giugno 2026, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore Europeo Delegato, confermando l'assoluzione degli imputati e delle relative società – cui era stata contestata la responsabilità amministrativa da reato ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 – in relazione all'esecuzione di un appalto di opere edili affidato dalla Città Metropolitana di Palermo e finanziato con Fondi Strutturali Europei per la riqualificazione di edifici scolastici. Il fatto contestato consisteva in un subappalto illecito, mediante il quale le opere erano state affidate a un'impresa diversa da quella individuata con la procedura ad evidenza pubblica. Secondo la prospettazione del Procuratore Europeo Delegato, il fatto integrava la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis cod. pen.: i finanziamenti a fondo perduto stanziati dai Fondi Strutturali Europei per la riqualificazione degli edifici scolastici sarebbero rientrati nella nozione di «contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate», e lo stesso rapporto contrattuale tra stazione appaltante e appaltatore avrebbe costituito un'ipotesi di finanziamento a fondo perduto o ad onerosità attenuata, sicché gli artifici e raggiri (il subappalto occultato) sarebbero stati diretti a conseguire proprio tali erogazioni, ancorché gli imputati avessero percepito il corrispettivo di un ordinario appalto di opera pubblica privo di agevolazioni finanziarie. Il nucleo della vicenda si incentra sul discrimine tra le due fattispecie di truffa aggravata previste dagli artt. 640, comma 2, n. 1, e 640-bis cod. pen. Il giudice di primo grado aveva qualificato il fatto come truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis cod. pen., reato per il quale – in quanto punito con pena edittale massima superiore a cinque anni – è autorizzabile il ricorso alle intercettazioni ai sensi dell'art. 266, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La Corte d'appello di Palermo aveva invece ricondotto la condotta alla truffa aggravata ai danni di ente pubblico ex art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen., per la quale le intercettazioni non avrebbero potuto essere disposte, dichiarandone l'inutilizzabilità patologica e assolvendo gli imputati.

La Cassazione ha confermato tale riqualificazione: l'art. 640-bis cod. pen. richiede che la prestazione pubblica si sostanzi in contributi, sovvenzioni, finanziamenti o mutui agevolati; nel caso di specie, invece, il rapporto tra la stazione appaltante e l'impresa appaltatrice si configurava come un contratto a prestazioni corrispettive, nel quale l'ente agisce *iure privatorum*, con la conseguenza che l'originaria natura dei fondi europei erogati alla stazione appaltante non si trasferisce alla dinamica contrattuale con l'appaltatore. Il discrimine tra le due fattispecie riposa infatti nella natura particolare delle erogazioni richiamate dall'art. 640-bis cod. pen.: sotto le nozioni di sovvenzione e contributo si collocano le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, di carattere gestorio, mentre il finanziamento presuppone un'onerosità attenuata rispetto alle ordinarie regole di mercato, non essendo a tal fine sufficiente la mera provenienza pubblica delle somme. Si tratta di una valutazione di carattere oggettivo, che prescinde dal ruolo dei singoli attori e dalla natura del rapporto tra gli enti pubblici coinvolti: sicché, se l'erogazione eurounitaria che ha finanziato l'opera può rientrare nell'art. 640-bis cod. pen. nel rapporto pubblicistico con la stazione appaltante, nella successiva dinamica contrattuale con l'impresa appaltatrice l'originaria natura della provvista scolara in un contratto a prestazioni corrispettive, al cui sinallagma resta estraneo il regime giuridico che caratterizza il procacciamento dei fondi.

Ne discendeva anche l'inutilizzabilità delle intercettazioni: la Corte ha confermato che le captazioni, pur autorizzate in relazione all'ipotesi ex art. 640-bis cod. pen., erano inutilizzabili in via patologica, poiché la riqualificazione non conseguiva a una fisiologica evoluzione del procedimento, ma a un errore originario nell'individuazione del titolo di reato, già evidente al momento della richiesta di autorizzazione. Espunte le intercettazioni, i reati sono rimasti privi di prova, con conseguente conferma dell'assoluzione degli imputati e dell'insussistenza degli illeciti amministrativi ascritti alle società.

Fonte: Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 26/05/2026) 22/06/2026, n. 22905



Appalti, il committente risponde penalmente degli obblighi di sicurezza per l'omessa informazione sui rischi (Corte di Cassazione - IV Sez. Penale - sentenza 1° aprile 2026 n. 12329)

La vicenda oggetto della sentenza in esame riguarda operazioni di bonifica di alcune cisterne industriali, affidate attraverso una complessa catena di subappalti ad un'impresa. Nel corso dell'esecuzione delle attività di bonifica delle cisterne utilizzate per il trasporto di zolfo fuso, a causa della presenza di acido solfidrico nelle cisterne stesse, i lavoratori impegnati nelle attività inalavano il citato gas tossico con conseguente decesso di cinque di questi. La società titolare del contratto di appalto originario, pur non avendo individuato direttamente l'impresa esecutrice né esercitato attività di coordinamento dei lavori, era tuttavia a conoscenza dell'elevata pericolosità delle operazioni di bonifica e aveva omesso di trasmettere tali informazioni ai soggetti coinvolti nella filiera contrattuale.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 20 febbraio 2024, chiamata a giudicare in sede di rinvio a seguito del parziale annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza pronunciata nel 2020 da un'altra sezione della medesima Corte d'Appello, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, articolando diversi motivi di impugnazione, tra cui la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dei profili di colpa generica.

In particolare, la difesa contestava la ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali avevano ritenuto che A.A., in qualità di RSPP della Società committente, e B.B, in qualità di responsabile delle attività tecnico produttive della Società committente, avrebbero dovuto fornire adeguate indicazioni circa la pericolosità delle operazioni di pulizia e bonifica delle cisterne. Peraltro, la difesa sosteneva che dette informazioni fossero state regolarmente comunicate alle imprese subappaltatrici, con conseguente adempimento degli obblighi informativi gravanti sulla società. Sarebbe stato, pertanto, illogico imputare al committente ulteriori obblighi informativi specificamente riferiti alle operazioni di bonifica. Inoltre, veniva evidenziato come la sentenza impugnata non argomentasse in riferimento alle ragioni per cui le raccomandazioni già trasmesse alle imprese incaricate non dovessero ritenersi estese anche alle attività di bonifica. Secondo la tesi difensiva, la motivazione risultava altresì contraddittoria poiché la sentenza aveva escluso che gli amministratori e i dirigenti della società ricorrente rivestissero la qualifica di datori di lavoro con riferimento alle attività di bonifica. Di conseguenza, non risultava individuabile il titolo giuridico in forza del quale fosse stato loro attribuito l'addebito di colpa. La difesa evidenziava, inoltre, che il committente non si era riservato contrattualmente alcun potere di ingerenza nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto; pertanto, la colpa generica contestata avrebbe potuto fondarsi esclusivamente sulla conoscenza del rischio derivante dalla presenza di acido solfidrico all'interno delle cisterne destinate al trasporto dello zolfo.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso. In particolare, i giudici hanno escluso che la sentenza impugnata fosse affetta da contraddittorietà nella parte in cui aveva riconosciuto la sussistenza di un obbligo informativo in capo alla società, pur avendo escluso la qualifica di datore di lavoro o di committente in capo ai suoi amministratori e dirigenti. Secondo la Suprema Corte, tale obbligo non discendeva dalla posizione datoriale, bensì dagli obblighi contrattuali assunti dalla società con la stipula del contratto. Il contratto prevedeva, infatti, un costante scambio di informazioni tra le parti al fine di garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e contemplava espressamente, tra i compiti della società appaltatrice, anche la predisposizione delle attività di bonifica delle cisterne. La Corte ha inoltre evidenziato che la società era pienamente consapevole della possibilità che all'interno delle cisterne si accumulassero gas altamente pericolosi. Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità penale degli imputati per violazione dell'obbligo informativo previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera o somministrazione).

Fonte: Corte di Cassazione - IV Sez. Penale - sentenza 1° aprile 2026 n. 12329



Responsabilità dell'ente e vantaggio patrimoniale temporaneo: la Cassazione conferma i criteri di imputazione ex D.Lgs. 231/2001 (Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 10/04/2026) 26/06/2026, n. 23820)

Con la sentenza n. 23820 del 26 giugno 2026, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società CONSIL S.r.l., confermando la responsabilità dell'ente in relazione all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

Con il secondo motivo di ricorso, la società deduceva la violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001, sostenendo che i reati presupposto fossero stati commessi nell'interesse esclusivo delle persone fisiche che li avevano realizzati e non nell'interesse o a vantaggio della società. Secondo la difesa, le somme indebitamente conseguite mediante le condotte fraudolente sarebbero state immediatamente distratte in favore degli amministratori, mentre la società avrebbe svolto il ruolo di mero strumento per l'accesso ai finanziamenti pubblici. La ricorrente sosteneva, inoltre, che le somme ottenute fossero transitate solo temporaneamente sui conti societari, senza determinare alcun effettivo incremento patrimoniale della società.

La Corte ha ritenuto infondato tale motivo. I giudici hanno evidenziato come l'attività probatoria avesse dimostrato quantomeno la sussistenza di un interesse concorrente dell'ente all'ottenimento dei finanziamenti illecitamente conseguiti. È stato accertato che le condotte fraudolente trovavano una necessaria occasione nell'operatività delle società coinvolte, poiché le erogazioni pubbliche potevano essere richieste esclusivamente da soggetti giuridici. L'obiettivo perseguito dagli autori dei reati era, anzitutto, quello di far conseguire il finanziamento alla società, determinando l'ingresso delle relative risorse nel patrimonio sociale.

Secondo la Cassazione, la circostanza che tali somme siano state successivamente stornate e distratte a vantaggio personale degli imputati non è idonea ad elidere il collegamento funzionale tra le condotte illecite e l'interesse dell'ente, né ad escludere il vantaggio patrimoniale inizialmente conseguito dalla persona giuridica. La Corte territoriale ha quindi correttamente ritenuto integrati entrambi i criteri di imputazione oggettiva previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001, valorizzando sia la finalizzazione delle condotte all'ottenimento di risorse economiche destinate formalmente alla società, sia il concreto, seppur temporaneo, beneficio patrimoniale da essa conseguito.

La sentenza richiama inoltre il principio secondo cui la colpa di organizzazione si fonda sull'omessa adozione, da parte dell'ente, delle misure organizzative e gestionali necessarie a prevenire la commissione dei reati presupposto, formalizzate in un modello organizzativo idoneo. Nel caso di specie, i giudici hanno accertato che la società non si era dotata, anteriormente alla commissione dei reati, di un modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire analoghe fattispecie criminose, con conseguente inapplicabilità della causa esimente prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

Fonte: Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 10/04/2026) 26/06/2026, n. 23820

CONTATTI

BDO Advisory Services S.r.l.

Viale Abruzzi, 94

20131 Milano

Tel. 02 58 20 10

ras@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

Il Flash Info Paper viene pubblicato con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito Risk & Compliance. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il 28 luglio 2026.

BDO Advisory Services S.r.l., società a responsabilità limitata, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Advisory Services S.r.l. si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2026 BDO Advisory Services S.r.l. - Flash Info Paper - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere aggiornamenti e notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailing list.

